


# COMUNE DI GRIANTE



## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2016

Art. 1 - FORNITURA DELL'ACQUA .....	3
Art. 2 - DOMANDA DI FORNITURA .....	3
Art. 3 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA .....	4
Art. 4 - VINCOLI SPECIALI .....	4
Art. 5 - SERVIZI SPECIALI .....	4
Art. 6 - DURATA DEI CONTRATTI .....	4
Art. 7 - SPESE DI ALLACCIAMENTO .....	5
Art. 8 - DEFINIZIONE UTENZE .....	5
Art. 9 - PREZZO DELL'ACQUA .....	5
Art. 10 - PAGAMENTI DEL CANONE .....	6
Art. 11 - LETTURE E CONSUMO .....	6
Art. 12 - INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE .....	6
Art. 13 - PRESE .....	6
Art. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESE .....	7
Art. 15 - COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA .....	7
Art. 16 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONI DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRESE .....	7
Art. 17 - PROPRIETÀ DELLA PRESA .....	8
Art. 18 - PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE .....	8
Art. 19 - MODIFICHE DELLE PRESE .....	8
Art. 20 - RESPONSABILITÀ DELLA PRESA .....	8
Art. 21 - POSA IN OPERA DEI CONTATORI E DELLE CASSETTE .....	9
Art. 22 - VERIFICHE A CARICO DEL CLIENTE .....	9
Art. 23 - VERIFICA DEL CONTATORE .....	9
Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA A TERZI .....	10
Art. 25 - VISITA DI ISPEZIONE .....	10
Art. 26 - VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI .....	10
Art. 27 - AUTOCLAVE .....	10
Art. 28 - CHIUSURE DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO .....	11
Art. 29 - BOCHE ANTINCENDIO .....	11
Art. 30 - IMPIANTO ANTINCENDIO .....	11
Art. 31 - SANZIONI .....	11
Art. 32 - DOMICILIO DEL CLIENTE .....	11
Art. 33 - NORMA TRANSITORIA .....	11
Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE .....	12

### **ART. 1 - FORNITURA DELL'ACQUA**

1. L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.
2. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.
3. L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie cure e spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa alla condotta principale.
4. Nel caso di cui al comma precedente il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente gestore. La tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà del Comune sul cui territorio insiste, così come previsto dall'Art. 17.
5. In ogni caso, se per servire il cliente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o la documentazione che attesti l'attivazione della servitù di passaggio delle tubazioni.

### **ART. 2 - DOMANDA DI FORNITURA**

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente gestore regolare domanda.
2. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente gestore nella quale dovrà risultare:
  - a) la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale);
  - b) il Comune di residenza;
  - c) la via e il numero civico;
  - d) il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente);
  - e) l'uso cui l'acqua deve servire;
  - f) la presunta quantità d'acqua per cui si chiede la fornitura;
  - g) scheda riportante i dati catastali dell'immobile;
  - h) schema di contratto firmato per accettazione in duplice copia;
3. Alla domanda sarà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi del titolo abilitativo all'edificazione, ovvero altra documentazione ai sensi della vigente normativa.
4. La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.
5. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare i diritti di segreteria che saranno definiti con Delibera di Giunta Comunale, nonché le spese per la derivazione come sopra specificato. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente gestore.

### **ART. 3 - MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

1. Il contratto di fornitura si intende perfezionato con la posa del contatore di misurazione dell'acqua.

### **ART. 4 - VINCOLI SPECIALI**

1. È riservato all'Ente gestore il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

### **ART. 5 - SERVIZI SPECIALI**

1. Oltre che per uso potabile, l'Ente gestore può garantire l'erogazione, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, dell'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili, laboratori artigianali, riempimento piscine, etc., rimanendo riservato all'Ente gestore stesso il diritto di sospendere l'erogazione senza obbligo di indennizzo di sorta, in caso di siccità o di altra forza maggiore.
2. Per quanto riguarda il riempimento delle piscine, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) il richiedente deve posizionare un contatore ad uso esclusivo per il riempimento e la manutenzione della piscina;
  - b) il cliente è obbligato a richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore ogni qual volta decida di utilizzare l'acqua per il riempimento o la manutenzione della piscina: l'Ente gestore può decidere, considerata la situazione delle risorse idriche, di vietare o far posticipare tali operazioni, concordandone la data.
3. Sono altresì previste utenze temporanee per cantieri aperti in seguito a specifico titolo abilitativo all'intervento edilizio, non rientrante in P.L., la cui scadenza è fissata all'ultimazione dei lavori del cantiere, e per un periodo massimo di tre anni per i permessi di costruzione o nel limite massimo previsto dal provvedimento autorizzatorio.
4. Analogamente per le piscine, dovrà prevedersi un contatore anche per le utenze extradomestiche e per giardini ad uso condominiale.

### **ART. 6 - DURATA DEI CONTRATTI**

1. La durata del contratto, fatta eccezione per i casi previsti al precedente art. 5, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e se avrà principio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alle frazioni dell'anno ed a tutto l'anno successivo.
2. In seguito si prorogherà tacitamente.
3. Quando un cliente non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con comunicazione indirizzata all'Ente gestore che provvederà alla rimozione del contatore e degli accessori di proprietà dell'Ente gestore stesso.
4. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto il cliente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente gestore specificando la lettura al momento del subentro: il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore.
5. Per eventuali mancate segnalazioni il cedente risponderà in toto.
6. Come data di subentro si assume quella relativa alla comunicazione di subentro.

### **ART. 7 - SPESE DI ALLACCIAMENTO**

1. Ogni derivazione d'acqua è a completo carico del richiedente.
2. Per ogni derivazione d'acqua il cliente dovrà corrispondere le spese di allacciamento nella misura fissata dall'Ente gestore.
3. Per spese si intendono tutte le opere edili ed idrauliche occorrenti alla realizzazione della presa.
4. Per quanto concerne sia le opere idrauliche che quelle edili è data facoltà al richiedente di scegliere se avvalersi di ditte di propria fiducia, regolarmente abilitate e iscritte alla camera di commercio, o delle ditte affidatarie del servizio scelte dal gestore, fermo restando che nel primo caso le stesse dovranno seguire gli ordini e le indicazioni dell'ente gestore sulla modalità di realizzazione dell'opera.
5. Resta inteso che qualora il cliente si avvalga di proprie ditte per la realizzazione delle opere edili e/o idrauliche non dovrà corrispondere le relative spese all'ente gestore ma dovrà liquidare direttamente le ditte.
6. Per quanto riguarda la realizzazione della presa si dovrà rispettare quanto previsto ai successivi Artt.13, 14, 15, 16.

### **ART. 8 - DEFINIZIONE UTENZE**

1. Le utenze fornite dall'acquedotto sono così suddivise:
  - a) Utenze domestiche (utenze di civili abitazioni)
  - b) Utenze non domestiche:
    - artigianali – industriali (per attività produttive di beni e servizi);
    - attività turistico – ricettive;
    - attività commerciali;
    - riempimento piscine.
    - Giardini ad uso condominiale

### **ART. 9 - PREZZO DELL'ACQUA**

1. La tariffa per la fornitura dell'acqua é determinata dal competente organo deliberante dal Comune in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature ai sensi di legge.
2. Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.
3. L'acqua sarà fatturata sulla base del consumo effettivo così come risultante dalle letture del contatore.
4. Nel caso l'importo totale dovuto risulti inferiore ad € 10,00 il corrispettivo potrà essere addebitato sulla fattura successiva.
5. Per i contatori intestati ad aziende agricole e adibiti ad uso esclusivamente agricolo, il Comune potrà prevedere l'esenzione, previa apposita richiesta, dal pagamento dei canoni di depurazione e fognatura.

### **ART. 10 - PAGAMENTI DEL CANONE**

1. Il Cliente del contratto di fornitura di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni dal primo giorno in cui viene installato il contatore.
2. Per la riscossione del canone e del consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Il canone di utenza e le quote periodiche per utenza verranno pagate in seguito ad emissione di apposita fattura e con le forme da questa stabilita.
3. Il cliente, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, che conterranno anche la data di scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo nonché la soprattassa del 20% del canone, salva la facoltà per l'Ente gestore di attivare il procedimento coattivo di cui alla legislazione vigente e sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.
4. In tal caso il cliente potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

### **ART. 11 - LETTURE E CONSUMO**

1. Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'utenza secondo la periodicità e la scadenza fissata dall'Ente gestore.
2. In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente gestore procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il cliente è tenuto a pagare e conseguentemente alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.
3. Se non viene comunicata la lettura, l'Ente gestore provvederà alla fatturazione di un consumo presunto calcolato in base alla media dei consumi precedenti.
4. Se per un malfunzionamento il contatore si blocca, impedendo la regolare lettura, è obbligo del cliente segnalare immediatamente il guasto; in tal caso si applicherà un consumo presunto sulla base di quelli precedentemente effettuati.

### **ART. 12 - INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE**

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente.
2. Il Comune o l'Ente gestore si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per prioritarie necessità, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.
3. Il cliente non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi: nei quali casi però l'Ente gestore provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.
4. Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente gestore o il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai clienti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

### **ART. 13 - PRESE**

1. Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la "presa".

#### **ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESE**

1. Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente gestore che le farà eseguire a spese del richiedente.

#### **ART. 15 - COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA**

1. Le prese d'acqua verranno realizzate sulla condotta principale e saranno eseguite con allacciamento o presa a staffa diretta. Il rubinetto di arresto o la saracinesca verranno posizionati nell'apposita cassetta.

#### **ART. 16 - PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONI DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRESE**

1. Nulla osta e autorizzazioni allo scavo:
  - prima di iniziare i lavori di sterro e scavo, il cliente dovrà aver ottenuto, a sua cura e spese, regolare autorizzazione dall'Ente cui è di pertinenza la sede stradale e dovrà seguire le prescrizioni impartite;
  - In caso di scavo su strade comunali, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di ripristino, il cliente dovrà versare nelle casse comunali una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente sulla base della dimensione dello scavo, del materiale di finitura della strada e dei costi ipotizzati per l'eventuale ripristino a regola d'arte.
  - La cauzione sarà restituita d'ufficio decorsi 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.
2. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono:
  - per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm 70/100;
  - all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 100 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.
  - Durante i lavori di scavo il cliente dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul cliente medesimo; resta pienamente sollevato ed indenne l'ente gestore e il Comune ed il relativo personale Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale
3. Il reinterro per scavi su strade comunali:
  - dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale e seguire le ulteriori prescrizioni date dall'ente proprietario della strada.
  - Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente gestore o suo delegato
4. La fossa:
  - nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano etc.);

- per le tubazioni in ferro e/o in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore cm. 10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.
  - sopra la tubazione, a circa 30 cm dovrà essere steso il nastro con la dicitura "linea acqua".
  - La tubazione dovrà essere isolata con materiale idoneo
5. Cassetta per il contatore
- La nicchia dovrà essere collocata al limite della proprietà e/o muro fronte strada, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente; non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso pesante.
  - Lo sportello dovrà essere approvato dal personale dell'Ente Gestore e utilizzare una serratura con chiave quadra.
  - È fatto divieto al cliente di apporre sigilli alla cassetta, in quanto dovrà sempre essere ispezionabile dal personale dell'Ente gestore.

### **ART. 17 - PROPRIETÀ DELLA PRESA**

1. Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, sino al contatore, rimane di proprietà dell'Amministrazione comunale rinunciando il cliente ad ogni privilegio di legge in proposito.
2. Pertanto la spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale contributo dovuto dal richiedente.

### **ART. 18 - PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE**

1. Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni cliente deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.
2. Per la fornitura di acqua a edifici con più appartamenti sono possibili due soluzioni realizzative differenti per la formazione delle nicchie e della posa dei contatori:
  - a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore per ogni appartamento e le fatture saranno inviate ai singoli utenti.
  - b) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale e la fattura sarà unica e inviata all'amministratore del condominio o al referente.

### **ART. 19 - MODIFICHE DELLE PRESE**

1. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal cliente, essa sarà a suo esclusivo carico.
2. L'Ente gestore ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, rinterro ed assistenza muraria sono a carico del cliente.

### **ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELLA PRESA**

1. Il cliente è responsabile in caso di manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., della presa, del contatore e dei relativi accessori.
2. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il cliente deve darne immediato avviso all'Ente gestore, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.



## **ART. 21 - POSA IN OPERA DEI CONTATORI E DELLE CASSETTE**

1. La posa dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente gestore, che vi potrà procedere direttamente o tramite ditta di propria fiducia individuata nelle forme di legge.
2. Di norma la cassetta ed il relativo contatore sarà installata al confine della proprietà su pubblica via.
3. La posa in opera dei contatori verrà fatta a cura dell'Ente gestore ed a spesa del cliente.
4. L'Ente gestore fornirà i contatori che rimarranno di proprietà dello stesso.
5. È data facoltà all'Ente gestore di consentire l'installazione della cassetta e relativo contatore all'interno della proprietà quando lo stato dei luoghi né impedisca la collocazione sul limite della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche e comunque secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore. Il cliente dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti. Si dà atto che qualora il contatore sia posizionato all'interno della proprietà, l'onere della manutenzione della condotta a partire dal confine con la strada comunale rimane a carico del richiedente. In questo caso gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere concordati con l'Ente gestore che avrà il diritto di imporre le scelte tecniche necessarie al ripristino o al miglioramento dell'infrastruttura. In caso di rotture della tubazione, perdite sulla stessa etc. l'Ente gestore, anche se il contatore è installato all'interno della proprietà, risponde ed interviene per riparazioni solo e comunque fino al confine della proprietà. L'onere della riparazione per la parte posizionata all'interno della proprietà privata è in carico all'intestatario dell'utenza.
6. Il cliente sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza e comunque all'interno della sua proprietà: sulle restanti tubazioni posizionate su suolo pubblico la responsabilità sarà dell'Ente proprietario.

## **ART. 22 - VERIFICHE A CARICO DEL CLIENTE**

1. Per ogni visita che in seguito a richiesta del cliente o ad infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale incaricato dall'Ente gestore, il cliente stesso è tenuto a versare all'Ente gestore la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative.
2. Non avrà luogo tale versamento solo nel caso in cui si riscontrassero irregolarità nel contatore o nella tubazione di presa, non dipendenti né da gelo, né da manomissioni o vandalismi. Sarà considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.

## **ART. 23 - VERIFICA DEL CONTATORE**

1. Quando un cliente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente gestore dietro formale richiesta del cliente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.
2. Nel caso si constatino errori o omissioni nell'indicazione dovuta al misuratore, il consumo verrà così determinato:
  - a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;

- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura maggiore del corrispondente periodo di tempo degli anni precedenti.
3. Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, le quali saranno documentate, saranno a carico del cliente, il quale dovrà rimborsarle all'Ente gestore.

#### **ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA A TERZI**

1. È rigorosamente proibito al cliente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre quanto pattuito nel suo contratto ed in modo diverso.

#### **ART. 25 - VISITA DI ISPEZIONE**

1. L'Ente gestore avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, con preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

#### **ART. 26 - VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1. Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente gestore.
2. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.
3. Il cliente dovrà collocare un rubinetto di arresto e uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.
4. Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materie di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere a fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

#### **ART. 27 - AUTOCLAVE**

1. Non sono consentiti collegamenti diretti di impianti di sollevamento privati con impianti del Comune. Al riguardo, il cliente che intendesse installare per il proprio servizio interno apparecchi di ripompaggio, non potrà collegarsi direttamente sulla tubazione, ma dovrà munire l'impianto di apposita apparecchiatura atta ad evitare aspirazione diretta dalla tubazione di carico. Prima e dopo il punto di installazione del contatore, dovranno essere installate apposite saracinesche e valvola di ritegno, che dovranno essere lasciate a libera disposizione degli incaricati dell'Ente gestore per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Per nessun motivo il cliente potrà manomettere il rubinetto a monte del contatore, sotto pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 31.

### **ART. 28 - CHIUSURE DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO**

1. Il Comune o l'Ente Gestore si riservano la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai clienti, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

### **ART. 29 - BOCCHE ANTINCENDIO**

1. È facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche antincendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del cliente e secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore stesso.
2. La presa antincendio sarà collegata alla rete principale con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso con relativo contatore da posizionare nell'apposita cassetta all'esterno della proprietà.
3. L'uso della bocca antincendio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore e dovrà essere motivata.
4. L'uso della bocca antincendio non adeguatamente motivata sarà soggetta ad una sanzione nella misura di cui all'art. 31.

### **ART. 30 - IMPIANTO ANTINCENDIO**

1. Ove richiesta l'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dall'ufficio competente per territorio dei Vigili del Fuoco.

### **ART. 31 - SANZIONI**

1. Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/00 non inferiore 25,00 Euro e non superiore a € 500,00 con il procedimento previsto della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

### **ART. 32 - DOMICILIO DEL CLIENTE**

1. Per ogni effetto di legge il domicilio del cliente è eletto presso l'indirizzo risultante dal contratto o dalla domanda di allacciamento. In mancanza di comunicazioni di variazioni le comunicazioni si intenderanno comunque correttamente effettuate ad ogni fine di legge presso il domicilio risultante.

### **ART. 33 - NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione d'acqua in occasione di nuove opere secondo le modalità contenute all'Art. 21.
2. I clienti che dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, richiedono l'impiego di acqua per il riempimento di piscine, sono tenuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla posa di un contatore autonomo a servizio della piscina. È ammessa la posa interna o la deroga espressa all'obbligo di posa prevista per i clienti del presente comma, nel caso in cui a seguito di valutazione tecnica ad opera del gestore si evidenzia l'impossibilità di darvi attuazione senza grave pregiudizio per le proprietà e costi elevati.

### **ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che l'approva.